

**Legge regionale 14 settembre 1979, n. 75 (BUR n. 46/1979)
(Novellazione)**

**MODIFICA DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 18
MAGGIO 1979, N. 39, CONCERNENTE NORME PER
L'ATTUAZIONE DELLE LEGGI 6 DICEMBRE 1971, N. 1044, E
29 NOVEMBRE 1977, N. 891, IN MATERIA DI ASILI - NIDO.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25
GENNAIO 1973, N. 7.**

Art. 1

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 39, è sostituito dal seguente:

“Sono parimenti dichiarati decaduti dai contributi concessi ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 e successive modificazioni gli enti che, già in possesso del progetto approvato, non abbiano iniziato i lavori entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge”.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.